


ADF
ASSOCIAZIONE
DISTRIBUTORI
FARMACEUTICI

CODICE DEONTOLOGICO ASSOCIATIVO

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ROMA, 18/03/2009**



ASSOCIAZIONE DISTRIBUTORI FARMACEUTICI (A.D.F.) **CODICE DEONTOLOGICO**

PREAMBOLO

- Il compito prioritario delle imprese italiane della distribuzione intermedia farmaceutica è operare per la corretta, completa e agevole diffusione del farmaco in tutto il Paese, assicurando quindi alla collettività la pronta disponibilità delle specialità medicinali, dei prodotti chimici e di quelli parafarmaceutici in tutte le farmacie del territorio e garantendo, anche all'insegna del primato della sicurezza, massimi livelli di qualità di movimentazione, conservazione e distribuzione dei beni citati nel pieno ed assoluto rispetto delle leggi che regolano il settore.
- Costituisce elemento essenziale della "missione" produttiva delle aziende di distribuzione intermedia farmaceutica il favorire, con le loro attività ed i loro servizi, la relazione migliore tra produttore, farmacia e cittadino, obiettivo di fondo verso cui ogni norma del presente Codice deontologico tende anche indirettamente.

1. DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Il Codice deontologico

Il Codice deontologico è un accordo istituzionale volontario, stipulato tra le aziende distributrici intermedie del farmaco aderenti all'Associazione Distributori Farmaceutici (di seguito, A.D.F.), con il fine di regolamentare i rapporti di coesistenza operativa e produttiva tra loro stesse, quelli con i loro interlocutori aziendali e quelli con le istituzioni sanitarie operanti a livello centrale e regionale. L'appartenenza ad A.D.F. implica l'osservanza della normativa giuridica generale vigente, nonché l'accettazione e la piena adesione al Codice deontologico.

Art. 2 – Trasparenza e credibilità di comparto

Il Codice riflette l'impegno delle aziende distributrici intermedie non solo all'osservanza delle specifiche leggi civili, commerciali e amministrative vigenti, ma anche la volontà di operare, in ogni profilo concreto della loro azione, secondo trasparenti e corrette norme di comportamento.

La regolamentazione oggetto del presente Codice deontologico è diretta altresì a promuovere, realizzare e tutelare, nel generale interesse, la correttezza e la conseguente buona credibilità del comparto della distribuzione intermedia farmaceutica, nei confronti della collettività, dello Stato, dell'opinione pubblica, delle altre industrie produttive, delle farmacie e degli operatori sanitari in genere.

Art. 3 – Diffusione esterna del Codice

Il testo del Codice deontologico, con opera di diffusione materiale analitica, è portato a conoscenza delle istituzioni pubbliche competenti, delle organizzazioni imprenditoriali, degli ordini professionali e delle organizzazioni di categoria rappresentative degli operatori sanitari.

Art. 4 – Ambito di operatività e vigenza

Il presente Codice si rivolge prioritariamente, ma non esclusivamente, ai rapporti concernenti l'azienda distributrice con gli altri operatori del comparto farmaceutico, e fra questi, in modo particolare, le farmacie private e pubbliche operanti nel territorio e le strutture sanitarie pubbliche e private aventi rapporti aziendali e di servizio con le aziende della distribuzione intermedia farmaceutica.

Le norme contenute nel Codice stesso non hanno, in alcuna misura, operatività retroattiva.

Art. 5 – Principi di correttezza associativa

Le aziende distributrici del farmaco assicurano:

- l'osservanza delle delibere assunte dagli organi associativi A.D.F. adottate in conformità alle norme statutarie, ai principi di concorrenza ed ai principi di democraticità associativa loro riferibili, con piena astensione da ogni iniziativa anche indiretta che contrasti con le stesse;
- il rispetto di regole di competizione costruttiva e leale, realizzato indirizzando l'attività dell'impresa, nei suoi vari aspetti, secondo criteri operativi che non ledano in alcuna misura i legittimi interessi delle altre aziende.

Art. 6 – Correttezza con istituzioni e mercato

Le imprese associate si ispirano, in tutti i rapporti commerciali da esse instaurati con ogni controparte privata o pubblica, a principi di lealtà, correttezza e trasparenza, riflessi ad un tempo verso le Istituzioni e verso il mercato.

I dipendenti ed i collaboratori esterni, le cui attività, anche di fatto, siano a qualsiasi titolo riferibili alle imprese, inclusi gli agenti, i rappresentanti, i vettori, i consulenti, gli intermediari e simili, dovranno seguire comportamenti etici e corretti negli affari di interesse degli enti preponenti, ispirati ai medesimi principi.

Art. 7 – Tutela reciproca generale e di immagine

Nello svolgimento della propria attività le aziende distributrici non devono commettere azioni capaci di danneggiare o compromettere i profili generali di conduzione imprenditoriale ovvero di immagine, anche generale, del comparto che esse rappresentano e del servizio da esse assicurato.

Tutte le aziende, pertanto, dovranno emanare specifiche direttive interne, per i propri collaboratori, assumendo altresì responsabilità sul piano etico professionale e commerciale del comportamento assunto da questi ultimi nelle attività loro affidate.

Art. 8 – Rapporti con gli operatori sanitari

Le imprese associate si astengono da ogni possibile erogazione di incentivi occulti nei confronti di operatori sanitari, nonché dall'instaurazione con gli stessi di rapporti retribuiti non pienamente legittimi.

Art. 9 – Organi associativi interni di controllo

Nell'ambito del Consiglio Direttivo A.D.F. è costituita, mediante nomina del Consiglio stesso, una Commissione di controllo con la specifica finalità esclusiva di vigilare sul rispetto delle norme del Codice deontologico e di aggiornarne periodicamente la validità.

La Commissione di controllo è composta da cinque membri scelti tra i consiglieri e provvede, al suo interno, all'elezione del suo Presidente.

In caso di dimissioni di questo, o di altro fattore ostativo alla sua permanenza nella carica, il membro più anziano di nomina convoca, entro trenta giorni, la Commissione per l'elezione del nuovo Presidente.

Viene altresì costituito il Collegio dei Probiviri con funzioni di organo giudicante in relazione alle riscontrate violazioni del Codice stesso.

Art. 10 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri esterni all'Associazione, liberamente eletti dal Consiglio Direttivo A.D.F., i quali procedono, in base a voto di maggioranza, alla nomina del Presidente.

Al momento della nomina il Consiglio Direttivo stabilisce altresì le modalità della loro remunerazione

Tra i membri del Collegio il Consiglio Direttivo può designare un magistrato, anche in quiescenza, appartenente ad organi giurisdizionali civili o amministrativi.

I membri del Collegio durano in carica tanto quanto il Consiglio Direttivo A.D.F. che li ha nominati e sono riconfermabili.

Essi, all'atto dell'accettazione dell'incarico, dovranno dichiarare di non avere in corso rapporti di specifico conflitto con gli Associati e di impegnarsi a non generare, pena l'obbligo di dimissioni, siffatto genere di rapporti per tutta la durata dell'incarico.

Si applica, riferito al Collegio medesimo, il terzo comma dell'art. 9 per la sostituzione del Presidente.

Il Collegio prende in considerazione le proposte di sanzione che gli vengono sottoposte dalla Commissione di controllo e provvede all'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 11 – Modifiche ed integrazioni al Codice deontologico

Le eventuali future modifiche ed integrazioni al Codice Deontologico sono approvate dall'Assemblea di A.D.F.

Art. 12 – Sottoscrizione di impegno di accettazione del Codice deontologico

Ogni azienda associata all'A.D.F., nella persona del proprio legale rappresentante, sottoscrive una dichiarazione specifica di accettazione del presente Codice, con l'impegno espresso a non ostacolare in nessun modo il lavoro degli organi preposti alla sua effettività, quale condizione essenziale per la continuità dell'appartenenza all'Associazione stessa.

2. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE OPERATIVA

Art. 13 – Compiti e composizione della Commissione di controllo

La Commissione di controllo svolge funzioni propositive, consultive ed ispettive, nonché un'azione di verifica e sollecitazione in merito all'effettività delle norme del presente Codice, intervenendo anche nei procedimenti a carico dei suoi trasgressori. Può essere nominato componente della Commissione di controllo il consigliere A.D.F. rappresentante dell'azienda associata che non abbia riportato, nel corso degli ultimi 12 mesi, provvedimenti avversi da parte del Collegio dei Probiviri o che non abbia pendenza di specifica istruttoria innanzi al Collegio stesso.

I membri della Commissione svolgono il loro mandato per la stessa durata del Consiglio Direttivo in carica e sono riconfermabili.

Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione può avvalersi di consulenti esterni, previo consenso del Consiglio Direttivo A.D.F.

Il componente che non partecipi a tre riunioni consecutive viene, entro 60 giorni, sostituito.

Art. 14 - Funzione istruttoria, propositiva e consultiva della Commissione di controllo

La Commissione di controllo:

- provvede ad istruire, anche a seguito di motivate segnalazioni pervenute in via non anonima, i casi di presunte infrazioni al Codice;
- sottopone al Collegio dei Probiviri le proposte di sanzione per le quali siano risultate fondate, a suo giudizio, le contestazioni o le denunce di infrazione al Codice;
- esprime pareri consultivi sull'applicazione del Codice su richiesta degli Associati o del Presidente del Collegio dei Probiviri;

La Commissione adotta un regolamento interno che salvaguardi massimamente, ad ogni livello, la piena riservatezza del suo operato.

Art. 15 - Funzione ispettiva della Commissione di controllo

La Commissione di controllo svolge, in relazione agli accertamenti tecnici da compiere, funzione ispettiva di controllo, avvalendosi talora di una Società di auditing di volta in volta designata.

La Commissione, inoltre, al fine di acquisire dati conoscitivi e probatori in merito ad infrazioni al Codice deontologico poste in essere dalle aziende associate, può affidare a società specializzate, caratterizzate da notoria riservatezza professionale, lo svolgimento di specifiche indagini anche a campione, con riferimento esclusivo e limitato al campo di applicazione del Codice stesso.

Art. 16 - Funzione di indirizzo della Commissione di controllo

La Commissione di controllo svolge una funzione di raccomandazione preventiva in relazione a fattispecie di comportamento che, pur non costituendo palesi violazioni al Codice deontologico, non appaiono conformi ai principi generali del Codice stesso o dell'etica associativa.

In via anche più generale esercita attività interpretativa ufficiale, formulando pareri ed opinioni sulle tematiche interessate dal presente Codice.

In tale evenienza provvede ad informare, garantendo l'anonimato delle aziende interessate, tutti gli Associati in merito a casi di comportamenti giudicati non conformi ai principi di cui al precedente comma. La Commissione può anche proporre, in base alle casistiche riscontrate, le modifiche e le integrazioni del presente Codice, da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo A.D.F.

Art. 17 - Segreteria della Commissione di controllo e del Collegio dei Probiviri

E' istituita la Segreteria unica della Commissione di controllo e del Collegio dei Probiviri. Essa è composta da un Segretario, scelto dal Consiglio Direttivo nell'ambito della struttura associativa.

Compiti della segreteria sono i seguenti:

- ricevere e predisporre la documentazione relativa alle segnalazioni ed alle denunce;
- predisporre relazioni esplicative per la Commissione di controllo;
- svolgere funzioni di supporto all'attività degli Organi Collegiali, provvedendo alla custodia della documentazione ed all'archiviazione degli atti relativi.

Art. 18 – Sedi e riunioni

La Commissione di controllo, il Collegio dei Probiviri e gli uffici di Segreteria hanno sede presso l'A.D.F.

La Commissione di controllo ed il Collegio dei Probiviri si riuniscono tutte le volte che se ne presenti la necessità, su convocazione dei rispettivi Presidenti, da comunicare ai componenti almeno tre giorni prima della data stabilita.

Tale termine può non essere osservato in casi di particolare urgenza.

Le riunioni della Commissione di controllo e del Collegio dei Probiviri non sono pubbliche, e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica, sotto la conduzione del Presidente o del membro più anziano nella carica. Alle riunioni i membri sono assistiti dal Segretario, che è tenuto al pieno segreto d'ufficio.

La Commissione e il Collegio deliberano con il voto della maggioranza dei membri in carica e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 19 – Istanze alla Commissione di controllo

La Commissione di controllo prende comunque in esame le comunicazioni ed informazioni ricevute per iscritto in forma non anonima.

In relazione alla comunicazione, qualora la stessa non appaia manifestamente priva di fondamento, si dà corso ad istruttoria, per lo svolgimento della quale la Commissione può avvalersi di consulenti tecnici scelti a seconda dell'esigenza del caso.

In particolari ipotesi, in cui sia necessario un maggiore approfondimento dell'istruttoria, il Presidente può affidare tale approfondimento ad uno o più rappresentanti della Commissione appositamente designati.

La Commissione di controllo, al momento dell'apertura dell'istruttoria, ne dà informazione, per il tramite della Segreteria, all'azienda interessata, invitandola a fornire chiarimenti per iscritto ed a tenere sull'argomento specifica audizione.

Tale audizione è riservata esclusivamente al legale rappresentante dell'azienda interessata, il quale può essere accompagnato, se del caso, da un funzionario aziendale o da professionista incaricato dell'assistenza relativa.

Qualora la Commissione si orienti verso l'adozione di specifica proposta di sanzione, l'audizione preventiva dell'azienda interessata è obbligatoria.

Unitamente alla richiesta di chiarimenti l'azienda viene comunque invitata a fornire tutta la documentazione utile in suo possesso per contribuire in maniera significativa alla formazione del giudizio della Commissione.

L'istruttoria può comportare l'archiviazione del caso o l'adozione di specifica proposta di sanzione. Delle riunioni della Commissione di controllo viene redatto verbale che, nel rispetto delle regole dell'informazione agli Associati, garantisce l'anonimato sulle aziende interessate ai procedimenti.

Art. 20 – Proposte di sanzione della Commissione di controllo

Qualora la Commissione di controllo, espletata la procedura istruttoria, abbia verificato la sussistenza di una specifica violazione alla normativa deontologica associativa, procede all'adozione di una proposta di sanzione e la comunica all'azienda interessata.

Qualora l'azienda stessa decida di riconoscere la propria responsabilità e, al contempo, si impegni formalmente a modificare il proprio comportamento, la Commissione comunica al Collegio dei Probiviri tali intendimenti e propone l'eventuale riduzione motivata della sanzione.

Art. 21 – Procedimento davanti al Collegio dei Probiviri

La presidenza del Collegio dei Probiviri, ricevuta comunicazione formale da parte della Commissione di controllo, recante una proposta di sanzione nei confronti dell'azienda interessata, dispone la comunicazione del procedimento all'azienda stessa, assegnandole un termine non inferiore ai quindici e non superiore ai trenta giorni, per il deposito delle eventuali deduzioni avverse.

Previa comunicazione, l'azienda interessata, nella persona del suo legale rappresentante può intervenire alla discussione avanti al Collegio dei Probiviri. Il legale rappresentante dell'azienda potrà essere accompagnato da un proprio collaboratore di fiducia o da professionista titolato.

Non è ammesso, nel corso della procedura innanzi al Collegio dei Probiviri, il deposito di ulteriore documentazione che non sia stata già fornita dall'azienda alla Commissione di controllo, salvo casi eccezionali in cui sia il Collegio stesso a richiederla come supplemento istruttorio.

Alla discussione partecipa un rappresentante della Commissione di controllo appositamente delegato.

Esaurita la discussione, il Collegio dei Probiviri, qualora ritenga la pratica sufficientemente istruita, adotta la propria decisione e ne dà comunicazione all'azienda interessata ed al Consiglio Direttivo A.D.F. entro dieci giorni dalla discussione.

Qualora invece lo ritenga necessario, formula richiesta di acquisizione di ulteriori elementi istruttori, per il tramite della Commissione di controllo, fissando la data della nuova discussione.

In qualsiasi momento del procedimento, il Collegio dei Probiviri può richiedere l'emissione di pareri alla Commissione di controllo.

Art. 22 – Provvedimenti sanzionatori

I provvedimenti comminabili, nel caso di comprovate violazioni delle norme del Codice deontologico associativo, sono i seguenti:

- a) avvertimento formale con richiesta di immediata cessazione del comportamento;
- b) censura scritta;
- c) sospensione associativa temporanea per un termine estensibile fino a sei mesi;
- d) espulsione dall'Associazione.

In aggiunta alle sanzioni individuate alle precedenti lettere b), c) e d), potrà essere stabilita anche una sanzione di carattere pecuniario, destinata al patrimonio associativo ove non erogata dal Consiglio Direttivo per finalità solidaristiche, graduata in relazione alla gravità dell'infrazione.

L'applicazione della sanzione di cui alla lettera d) dovrà essere formalmente approvata, in via preventiva, dal Consiglio Direttivo A.D.F.

Il Collegio dei Probiviri potrà proporre inoltre al Consiglio Direttivo, nel caso di espulsione dell'associato, di dare pubblicità alla decisione, con i mezzi che verranno ritenuti più opportuni, in sede locale e/o nazionale.

Art. 23 – Decadenza da componente della Commissione di controllo

Il componente della Commissione di controllo, la cui azienda sia formalmente sanzionata, decade dalla carica nel momento in cui il Consiglio Direttivo A.D.F. dispone l'esecuzione della sanzione nei confronti dell'azienda stessa, ai sensi del successivo articolo 24.

Art. 24 – Esecuzione delle sanzioni

Il Consiglio Direttivo A.D.F., ricevuta la comunicazione da parte del Collegio dei Probiviri, dispone l'esecuzione ed i relativi tempi di attuazione della sanzione, nonché le modalità di informativa dell'evento nei confronti delle aziende associate.

Il Consiglio Direttivo A.D.F. adotta, inoltre, formale decisione sia in relazione all'eventuale applicazione della sanzione di cui al precedente articolo 22 lettera d), che nel caso in cui il Collegio dei Probiviri proponga di dare pubblicità delle proprie decisioni all'esterno.

Le spese del giudizio anticipate dall'Associazione vengono poste a carico dell'azienda interessata.